

Articolo 1 – COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

È costituito, ai sensi degli artt. 2602 e s. c.c. e dell'art. 14, comma 15 e seguenti, della legge 21 dicembre 1999 n. 526 e s.m. e i., e relativa normativa di attuazione, un Consorzio volontario tra olivicoltori, molitori ed imbottiglieri in forma singola o associata in possesso dei requisiti previsti dal presente statuto e sottoposti al sistema dei controlli per la denominazione "Olio Campania" (IGP) denominato: "Consorzio per la tutela e la valorizzazione dell'olio extra vergine di oliva a indicazione geografica protetta Olio Campania", d'ora in poi, per brevità indicato, come Consorzio.

Per l'identificazione del Consorzio potrà inoltre essere utilizzato il nome abbreviato: "Consorzio dell'olio Campania IGP".

Articolo 2 – SEDE

Il Consorzio ha la sede legale nella regione Campania, [nel comune di Napoli](#).

L'organo di amministrazione può istituire, trasferire, sopprimere sedi secondarie e amministrative, succursali, filiali, agenzie e uffici di rappresentanza, sia in Italia che all'estero.

Articolo 3 – DURATA

La durata del Consorzio è fissata al 31 dicembre 2054 e potrà essere prorogata dall'Assemblea straordinaria.

Articolo 4 – DEFINIZIONE DEL PRODOTTO

Ai fini del presente statuto per olio extra vergine di oliva a indicazione geografica protetta "Olio Campania" si intende il prodotto che risponde ai requisiti del disciplinare di produzione vigente ai sensi dell'art. 7 del Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 e s. m. e i.

Articolo 5 – OGGETTO SOCIALE

Il Consorzio non persegue fini di lucro, ha come scopo principale quello della tutela, della promozione, della valorizzazione, dell'informazione al consumatore dell'olio extravergine di oliva a indicazione geografica protetta "Olio Campania" e di cura generale degli interessi di tutti i soggetti inseriti nel relativo sistema di controllo.

In particolare, il Consorzio:

- a) promuove l'applicazione del disciplinare di produzione dell'"Olio Campania" (IGP), svolgendo compiti consultivi relativi al prodotto interessato, ivi compresa la proposta di eventuali modifiche o implementazioni dello stesso disciplinare;
- b) promuove il miglioramento delle caratteristiche qualitative dell'"Olio Campania" (IGP), anche attraverso programmi recanti misure di carattere strutturale e di adeguamento tecnico finalizzate al mantenimento dell'elevato standard qualitativo fissato nel disciplinare di produzione vigente in termini di caratteristiche chimiche, fisiche, organolettiche, nutrizionali e salutistiche del prodotto commercializzato e comunque al miglioramento qualitativo della produzione;
- c) tutela, promuove, valorizza e cura gli interessi generali dell'"Olio Campania" (IGP) anche attraverso l'informazione del consumatore;
- d) collabora alla vigilanza, alla tutela e alla salvaguardia dell'"Olio Campania" (IGP) da abusi, atti di concorrenza sleale, contraffazioni ed uso improprio della denominazione tutelata, anche in lingua straniera, e comportamenti comunque vietati dalla legge e tale attività è esplicata ad ogni livello e nei confronti di chiunque, in ogni fase della produzione, della trasformazione e del commercio;
- e) collabora nell'attività di vigilanza con l'Ispettorato centrale per la tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari, ai sensi del **D.M. del 12 ottobre del 2000 e per quanto previsto dall'art.14, comma 15, lettera d) della legge 526/1999** e s. m. e i., conformemente alle direttive

impartite dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste riguardo le attività di vigilanza;

- f) tutela, difende, anche in sede giudiziaria, in Italia o all'estero, e vigila affinché, da parte di chiunque, non vengano usati indebitamente, abusivamente e illegittimamente, la dicitura "Olio Campania" (IGP), il marchio collettivo (eventualmente adottato), il logo della IGP "Olio Campania" ed ogni altro simbolo o dicitura che la identifichi anche in lingua straniera, ed affinché non vengano usati nomi, denominazioni, diciture e simboli comunque atti a trarre in inganno l'acquirente o il consumatore anche in lingua straniera;
- g) estende in Italia ed all'estero la conoscenza e la diffusione dell'"Olio Campania" (IGP), delle sue caratteristiche di qualità e salubrità, svolgendo opera di conoscenza e informazione, anche riferite alla sua filiera produttiva;
- h) promuove il consumo e l'utilizzo dell'"Olio Campania" (IGP) in Italia e all'estero, nonché lo sviluppo ed il sostegno di ogni e qualsiasi iniziativa, anche di natura commerciale compatibile con gli scopi del consorzio, intesa a valorizzarlo e ad accrescerne l'immagine e la notorietà;
- i) partecipa o aderisce a Enti e Istituzioni, promuove, partecipa o costituisce soggetti, che si propongono il conseguimento di scopi analoghi a quelli del Consorzio e in particolare la tutela e la valorizzazione dell'"Olio Campania" (IGP);
- j) sceglie l'organismo di controllo, pubblico o privato autorizzato ai sensi del Regolamento (UE) n. 1151/2012;

Per il perseguimento dei propri scopi il Consorzio può compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, immobiliari e finanziarie, anche concedendo o ricevendo fidejussioni, avalli e garanzie reali e personali, può partecipare a bandi pubblici e richiedere, ricevere o concedere sovvenzioni.

Inoltre, il Consorzio può svolgere le seguenti attività nell'interesse dei consorziati:

- supportare i consorziati nel perfezionamento costante del risultato produttivo, dando loro informazioni, direttive e assistenza, ausili e servizi tecnici e scientifici;
- assistere i consorziati in ogni questione di interesse comune ed intraprendere qualsiasi iniziativa di interesse collettivo dei consorziati;
- promuovere intese tra i consorziati, comunque atte a valorizzare la produzione dell'"Olio Campania" (IGP) o ad accrescerne la rinomanza e la conoscenza;
- svolgere in Italia e all'estero, attività promozionali, di marketing e organizzare campagne pubblicitarie in favore della denominazione e intraprendere ogni iniziativa atta a diffondere e valorizzare l'immagine del prodotto tutelato;
- assistere i consorziati, anche con specifiche consulenze o incentivi, nella partecipazione a mostre fiere, mercati e manifestazioni in Italia e all'estero volte a promuovere l'"Olio Campania" (IGP).

Articolo 6 - MARCHIO CONSORTILE

Il Consorzio può adottare, con delibera dell'Assemblea dei Consorziati, un marchio consortile secondo la normativa vigente. Il marchio consortile unitamente al suo regolamento d'uso saranno sottoposti alla preventiva approvazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Articolo 7 - REQUISITI DEI CONSORZIATI

Possono essere ammessi al Consorzio, in qualità di socio, tutti i soggetti, in forma singola o associata, purché su specifica delega dei singoli, partecipanti al processo produttivo dell'"Olio Campania" (IGP), distinti nelle seguenti categorie: olivicoltori (produttori), molitori e imbottiglieri, in possesso dei requisiti previsti dal presente statuto e dal disciplinare di produzione dell'"Olio Campania" (IGP).

Non è richiesta la previsione della delega specifica di cui sopra nell'ipotesi di cooperative di primo grado.

Tutti i soggetti sopra elencati presenti nelle tre categorie: olivicoltori, molitori e imbottiglieri, dovranno essere iscritti nell'apposito elenco detenuto ed aggiornato dall'organismo di controllo dell'“Olio Campania” (IGP) e l'esercizio dei diritti legati alla qualifica di socio è conseguente all'avvenuta iscrizione in detto elenco.

Articolo 8 - DOMANDA DI AMMISSIONE

Quali sono i requisiti per poter essere ammessi?

La domanda di ammissione al Consorzio deve essere indirizzata al Consiglio di amministrazione del Consorzio e deve contenere: anagrafica del richiedente, l'indicazione della sede legale, operativa e secondaria qualora esistenti, del recapito telefonico, della e-mail e della PEC ove il Consorzio possa indirizzare comunicazioni di ogni genere, l'indicazione del codice fiscale e della partita IVA, gli estremi dell'iscrizione nel registro delle imprese ove prescritto dalla normativa vigente, il numero di iscrizione alla C.C.I.A.A. ove prescritto dalla normativa vigente ed altre eventuali iscrizioni previste dalla legge, la dichiarazione di conoscere il presente statuto e di assoggettarsi agli obblighi da esso derivanti, l'iscrizione nell'elenco tenuto dall'organismo di controllo dell'“Olio Campania” (IGP) **affidente alle categorie degli olivicoltori, molitori ed imbottiglieri, dichiarazione di non aver subito condanne e di non essere in pendenza di reati per frode alimentare, falso in commercio, atti contrari alle attività consortili, dichiarazione di assenso al trattamento dei dati personali.**

Nella domanda si deve specificare:

Nel modulo di adesione al Consorzio cosa deve essere specificato ?

- a) **se olivicoltore: la consistenza e l'esatta ubicazione degli uliveti che producono le olive nell'ambito della zona di produzione delimitata dal disciplinare, allegando alla domanda la scheda superfici olivetate dal fascicolo aziendale, con l'indicazione degli specifici elementi tecnico-agronomici;**
- b) **se molitore o Imbottigliatore: l'ubicazione dello stabilimento.**

Nel caso il richiedente sia una persona giuridica, oltre alla documentazione sopracitata dovrà presentare:

1. delibera dell'organo amministrativo che autorizzi l'adesione, specificando il nominativo del rappresentante in seno al Consorzio;
2. copia dell'atto costitutivo e dello statuto;
3. elenco dei soci e degli amministratori;
4. visura camerale aggiornata.

L'ammissione al Consorzio avviene con delibera del Consiglio di amministrazione che può stabilire ulteriori modalità di presentazione delle domande di ammissione per ogni singola categoria di socio di cui all'art.7. Nel caso di accoglimento della domanda, la qualità di consorziato si acquisisce di diritto all'atto del versamento della quota di ammissione.

In caso di diniego all'ammissione da parte del Consiglio di amministrazione, la delibera deve essere motivata. Motivi di diniego sono, tra gli altri:

- quando il soggetto richiedente non risulti iscritto al sistema di controllo dell'organismo incaricato;
- quando il soggetto svolga attività incompatibili con quelle svolte dal Consorzio;
- quando il soggetto abbia palesemente dimostrato l'intenzione di avversare l'attività del Consorzio.

Articolo 9 - QUOTA DI AMMISSIONE E CONTRIBUTI ASSOCIATIVI

Tutti i soci all'atto dell'ammissione al Consorzio devono pagare una quota d'iscrizione che viene stabilita dal Consiglio di amministrazione.

Il Socio, oltre al pagamento della quota di iscrizione, è tenuto al versamento di un contributo associativo annuo il cui importo sarà determinato, con deliberazione dell'assemblea, tenuto conto della normativa vigente, sulla base di fasce definite nel Regolamento interno.

Il Consiglio di amministrazione fissa annualmente la quota che gli aventi diritto devono al Consorzio per l'utilizzo della fascetta, o altro elemento, che identifica l'appartenenza al Consorzio.

I contributi associativi dovranno essere versati entro trenta giorni dalla chiusura dell'esercizio cui gli stessi si riferiscono.

Relativamente ai costi delle attività attribuite ai sensi dell'art.14 della legge 21/12/1999 n.526, il Consorzio li pone a carico degli aderenti al Consorzio stesso e agli olivicoltori, anche se non aderenti al Consorzio di Tutela, secondo i criteri stabiliti dal regolamento adottato con DM 12 settembre 2000, n.410.

Articolo 10 – DIRITTI DEI SOCI

I Soci in regola con le disposizioni del presente statuto hanno diritto di:

1. utilizzare il marchio collettivo e i contrassegni consortili laddove esistenti, secondo le modalità previste dai Regolamenti del Consorzio;
2. partecipare alle assemblee, sia personalmente che per delega con diritto di voto sempreché in regola con il pagamento di tutti i contributi, quote e penalità dovuti al Consorzio; resta inteso che possono esercitare tale diritto solo i soci iscritti al consorzio da almeno tre mesi dalla data fissata per l'assemblea ed in regola con i contributi dovuti a qualsiasi titolo al consorzio.
3. rivolgersi al Collegio Arbitrale secondo le indicazioni del presente Statuto
4. beneficiare dell'assistenza e delle attività del Consorzio così come previsto dal presente atto.

Articolo 11 - OBBLIGHI DEI CONSORZIATI

Tutti i consorziati, al momento della richiesta di adesione, assumono e sottostanno all'impegno di:

- a) osservare il presente statuto, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni emanate per il raggiungimento degli scopi sociali;
- b) versare i contributi previsti all'art.9 del presente statuto;
- c) cooperare al raggiungimento dei fini sociali;

Il socio è tenuto a comunicare al Consorzio, ogni variazione, sia anagrafica che produttiva intercorsa nel tempo e, a richiesta dello stesso Consorzio, tutti i dati e le notizie circa le caratteristiche dell'azienda e le quantità di olive e di olio prodotto, o lavorato, ovvero confezionato.

Il socio è obbligato a non assumere comportamenti lesivi degli interessi del consorzio e degli altri soci o comunque suscettibili di recare danno al prestigio ed all'immagine della indicazione geografica. I soci si impegnano a segnalare al Consorzio ogni violazione dei diritti inerenti all'uso della indicazione geografica e dei marchi consortili al fine di renderne possibile l'intervento con tutti i mezzi consentiti dalle leggi vigenti. Il socio che non adempia agli impegni assunti nei confronti del Consorzio o violi le disposizioni del presente statuto, del disciplinare di produzione e dei regolamenti del consorzio o provochi con il proprio comportamento un danno agli interessi del Consorzio e agli altri associati è soggetto, in relazione alla gravità dell'infrazione, all'applicazione delle sanzioni, ivi compresa l'esclusione dal Consorzio, stabilite dal Consiglio di amministrazione in applicazione delle disposizioni contenute nel Regolamento interno previa approvazione dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

I Soci del Consorzio, sia direttamente che indirettamente e anche per interposta persona, e se persone giuridiche i rispettivi soci, legali rappresentanti o loro delegati, non potranno far parte a qualunque titolo o ricoprire cariche in enti e/o società né prendere parte ad imprese, in qualunque forma siano costituite, che abbiano scopi concorrenziali e/o contrastanti con quelli perseguiti nel presente Statuto. Non rientra tra le previsioni del presente comma la partecipazione diretta o indiretta ad altro Consorzio di tutela.

Il Consiglio di amministrazione, accertato un motivo di inadempimento del socio è tenuto a contestarlo al medesimo in modo preciso e dettagliato con lettera raccomandata A.R. o PEC, contenente l'invito a presentare, nel termine di dieci giorni dal ricevimento, le proprie giustificazioni. Il Consiglio di amministrazione provvede a comunicare le sanzioni con atto motivato al socio con lettera raccomandata A.R. o PEC entro venti giorni. L'esame delle decisioni del Consiglio di amministrazione può essere deferito, su istanza di parte, al Collegio arbitrale.

Articolo 12 - RECESSO - ESCLUSIONE - DECADENZA

Il socio in qualunque momento può recedere dal Consorzio, presentando una richiesta scritta al Consiglio di amministrazione. Sulla domanda delibera il Consiglio di amministrazione alla prima adunanza utile e comunque non oltre due mesi dal ricevimento della domanda. Il recesso ha effetto dal momento in cui il consorziato riceve la comunicazione. Il socio resta comunque vincolato per gli impegni assunti nei confronti del Consorzio prima della data di recesso o esclusione.

I soci sono comunque esclusi dal Consorzio nel caso di cessazione dell'attività relativa alla produzione o trasformazione delle olive o al confezionamento dell'olio; sia stato dichiarato fallito o sottoposto a procedure concorsuali; non provveda al pagamento della quota di iscrizione o della quota annuale o di altre somme per le quali è stato accertato l'obbligo di pagamento; abbia arrecato comprovato nocumento con atti o condotte agli interessi del Consorzio, all'immagine del prodotto tutelato o agli interessi dei produttori; abbia interessi in conflitto con quelli del Consorzio; reiteri comportamenti in contrasto con il presente statuto ed i regolamenti del Consorzio.

La revoca viene deliberata dal Consiglio di amministrazione e comunicata al consorziato. L'esclusione può essere impugnata, con effetto sospensivo della stessa, davanti al Collegio arbitrale, di cui all'articolo 26 del presente Statuto; trascorsi 30 (trenta) giorni senza che sia impugnata, la delibera diviene definitiva.

La decadenza è deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti del Consorziato che abbia perduto anche uno soltanto dei requisiti prescritti per l'ammissione, oppure che non sia più in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi consortili. Il socio decade anche per la perdita dei diritti civili (per frode alimentari, falso in commercio, atti contrari alle attività consortili ecc.)

La perdita della qualità di socio, per qualunque motivo, non comporta alcun diritto alla restituzione dei contributi versati, né alla liquidazione del fondo Consortile.

Articolo 13 - ELENCO DEI CONSORZIATI E RAPPRESENTATIVITÀ

è stabilita una data per aggiornare elenco dei consorziati

Il Consiglio di amministrazione entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno aggiorna, con propria delibera l'elenco dei consorziati in regola con i requisiti del presente Statuto.

In tale elenco, sulla base delle attività svolte, i soci sono ripartiti nelle seguenti tre categorie di riferimento della filiera:

1. Olivicoltori;
2. Molitori;
3. Imbottigliatori

Al fine di fissare un'adeguata rappresentanza delle categorie sopra menzionate, ai sensi e per gli effetti del D.M. del 12 aprile del 2000 "Individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)", alla categoria degli olivicoltori competerà una percentuale di rappresentanza negli organi sociali del Consorzio pari al 66 per cento. La restante percentuale sarà ripartita tra le altre due categorie della filiera rispettivamente pari al 17 per cento per i molitori e 17 per cento per gli imbottigliatori.

L'adesione in forma associata dei soggetti appartenenti alle categorie suddette ai fini della partecipazione agli organi sociali e alla manifestazione del voto e a condizione della espressa delega dei singoli soggetti, consente l'utilizzo cumulativo delle singole quote di partecipazione e di voto.

Articolo 14 - ORGANI DEL CONSORZIO

Sono organi del Consorzio:

1. l'Assemblea;
2. il Consiglio di Amministrazione;
3. il Presidente;
4. l'organo di controllo;

Articolo 15 - ASSEMBLEE DEI CONSORZIATI

L'assemblea dei consorziati è costituita dai soci in regola con i pagamenti dei contributi associativi, iscritti da almeno tre mesi, che risultino iscritti nell'elenco delle categorie degli olivicoltori, molitori ed imbottiglieri.

L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

1. L'assemblea ordinaria, è convocata dal Presidente, su deliberazione del Consiglio di amministrazione, almeno una volta all'anno;
2. L'assemblea straordinaria è convocata dal Presidente, su deliberazione del Consiglio di amministrazione, ogni volta che quest'ultimo ne ravvisi la necessità.

Inoltre, le assemblee dovranno essere convocate quando ne faccia richiesta per iscritto un numero di soci non inferiore al venti per cento dei consorziati.

A ciascun socio spetta un voto. Ogni socio ha inoltre diritto ad un numero di voti aggiuntivi, in funzione del rapporto tra la quantità di prodotto conforme o certificato dall'organismo di controllo e la quantità complessivamente conforme o certificata per ciascuna categoria dall'organismo di controllo, secondo la tabella che al presente atto si allega sotto la lettera "A".

Al fine del calcolo del rapporto di cui alla tabella come sopra allegata, si dovranno prendere a riferimento i dati di prodotto conforme o certificato dell'anno solare precedente alla votazione.

valore dei voti

Il valore dei voti così espresso, per quanto previsto dal D.M. 12/04/2000, verrà ripartito per categorie di soci nel modo seguente: 66% (sessantasei per cento) olivicoltori; 17% (diciassette per cento) molitori; 17% (diciassette per cento) imbottiglieri.

Le votazioni si svolgono per alzata di mano con prova e controprova, e, se del caso per scrutinio segreto quando almeno il venti per cento dei partecipanti lo propone. Qualora il consorzio svolga più attività produttive, il valore complessivo del suo voto è determinato dalla somma dei singoli valori di voto per ciascuna categoria interessata.

Il Consiglio di Amministrazione determina annualmente, prima dello svolgimento dell'assemblea, il numero di voti spettanti a ciascun associato e sulla base dei dati dei consuntivi della certificazione, determina i voti aggiuntivi, attribuendoli agli aventi diritto degli artt. 3 e 4 del D.M. del 12 aprile del 2000 "Individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)",

Ogni socio può farsi rappresentare in assemblea da un altro socio, mediante delega scritta. Il delegante non può delegare un soggetto appartenente a categoria diversa dalla propria. Non sono ammesse più di 10

(dieci) deleghe per ciascun socio. Nel caso di società di persone può essere delegato uno dei soci; per le altre società e le associazioni, regolarmente costituite, il legale rappresentante potrà farsi rappresentare in assemblea da un altro consorziato della stessa categoria, mediante delega scritta.

Per l'elezione degli amministratori ogni socio può votare soltanto per i rappresentanti di ciascuna categoria di propria appartenenza.

Qualora si tengano le assemblee parziali, previste dal successivo art. 16, le assemblee di cui ai punti 1 e 2 del presente articolo sono costituite dai delegati eletti nelle assemblee parziali i quali devono intervenire personalmente.

Articolo 16 ASSEMBLEE PARZIALI

Quando il numero dei soci del Consorzio sia superiore a 3.000 (tremila) il Consiglio di Amministrazione può deliberare di convocare assemblee parziali. In questo caso l'assemblea generale è costituita dai delegati eletti da assemblee parziali, per ciascuna categoria in rappresentanza della somma dei voti spettanti ai soci deleganti, convocate dal Presidente previa delibera del Consiglio di amministrazione e presiedute da un componente del consiglio stesso e ciò appositamente delegato.

Le assemblee parziali sono convocate, per quanto possibilmente, con riferimento alle aree provinciali. Nelle assemblee parziali vengono determinati i voti per ciascuna categoria di soci ed eletti i delegati in ragione di uno per ogni 25 voti o frazione.

I delegati debbono essere consorziati o rappresentanti legali di aziende consorziate, non facenti parte del Consiglio di amministrazione del Consorzio e non designati a far parte di detto organo. I delegati sono vincolati alle decisioni adottate sull'ordine del giorno dall'Assemblea separata.

Le Assemblee separate devono deliberare - senza alcuna variazione ed eccezione- sulle medesime materie, nessuna esclusa, che formino oggetto dell'Assemblea generale.

Spetta al Consiglio di amministrazione la stesura del Regolamento di attuazione per l'intervento dei consorziati nelle assemblee separate, per le modalità e formalità riguardanti le assemblee medesime e la nomina dei delegati, Regolamento che in ogni caso avrà efficacia solamente ad avvenuta approvazione da parte del Ministero competente.

Articolo 17 ASSEMBLEE - CONVOCAZIONE

Le assemblee generali sono convocate 15 giorni prima dell'adunanza mediante avviso che dovrà essere affisso nella sede del Consorzio, negli uffici delle organizzazioni professionali agricole più rappresentative, nelle organizzazioni di rappresentanza dei molitori e degli imbottiglieri, ovvero inviato a mezzo di lettera, pec o per via e-mail, ovvero con avviso pubblicato su quotidiano a diffusione regionale o sul sito web istituzionale del consorzio.

Nel caso si tengano assemblee parziali, queste dovranno svolgersi almeno dieci giorni prima dell'assemblea generale. La convocazione sarà fatta con la stessa procedura di cui al comma precedente, limitatamente al territorio interessato dall'assemblea parziale.

Tanto per l'assemblea generale che per le assemblee parziali l'avviso viene effettuato dal Presidente mediante comunicazione indirizzata ai Consorziati, ai Componenti il Consiglio di Amministrazione e ai Componenti l'organo di controllo il Collegio Sindacale, e dovrà contenere la materia da trattare, il luogo, la data e l'ora della prima adunanza ed eventualmente della seconda adunanza che non potrà tenersi nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.

Articolo 18 - ASSEMBLEA MODALITÀ DI SVOLGIMENTO

- 1) L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione quando sono presenti, direttamente o per delega un numero di soci che rappresenti la maggioranza dei consorziati. In seconda convocazione l'assemblea è valida qualunque sia il numero dei consorziati presenti o rappresentati per delega; le deliberazioni sia in prima che in seconda convocazione sono adottate a maggioranza dei voti dei presenti.

Essa:

- a. nomina i componenti del Consiglio di amministrazione;
 - b. nomina l'Organo di controllo e qualora sia collegiale ne designa il Presidente;
 - c. approva il bilancio consuntivo annuale;
 - d. delibera sull'azione di responsabilità contro gli amministratori
 - e. delibera su eventuali compensi e sui rimborsi spettanti all'Organo di controllo;
 - f. delibera su ogni altro argomento previsto dalla legge e dallo statuto;
 - g. fissa la quota di ammissione al consorzio;
 - h. fissa la misura del contributo annuale proporzionalmente alla produzione controllata dall'organismo di controllo e alla quota spettante alla categoria;
 - i. approva i regolamenti Interni, previo assenso degli stessi da parte del M.A.S.A.F.;
 - j. approva le modifiche del disciplinare di produzione con i quorum costitutivi e deliberativi previsti per l'Assemblea straordinaria.
- 2) L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sono presenti tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti validi e delibera con la maggioranza dei voti spettanti ai consorziati presenti e/o rappresentati.
- In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti validi e deliberano con il voto favorevole dei due terzi dei voti spettanti ai consorziati presenti e/o rappresentati.
- L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare sulle modifiche dello statuto, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori, sullo scioglimento o proroga del consorzio e sugli altri casi previsti dalla legge.
- 3) L'assemblea sia ordinaria che straordinaria è presieduta dal Presidente ~~del Consorzio~~ Consiglio di amministrazione o in caso di impedimento è presieduta dal Vicepresidente anziano o in mancanza da un Presidente eletto dall'assemblea.
- Il Presidente nomina il Segretario dell'assemblea e, in caso di votazione, propone la nomina di due soci presenti per l'esercizio delle funzioni di scrutatore. Il Segretario del consiglio di amministrazione può assolvere alla funzione di segretario dell'assemblea.

Articolo 19 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di amministrazione è formato da un numero minimo di sei, sino a massimo di dodici componenti, che verrà stabilito dall'assemblea.

I Consiglieri saranno scelti tra le categorie dei Soci o persone dagli stessi designate nell'ambito di un elenco di candidati a consigliere di amministrazione per ciascuna categoria.

Nell'ambito della filiera produttiva e sulla base dei criteri di rappresentatività, dovranno essere adottate le seguenti procedure: gli olivicoltori devono rappresentare il 66 % (sessantasei per cento); i molitori devono rappresentare il 17% (diciassette per cento); gli imbottiglieri devono rappresentare il 17% (diciassette per cento). L'elezione del Consiglio di amministrazione viene effettuata mediante presentazione di liste separate per ciascuna categoria, presentata da almeno il 10% (dieci per cento) dei soci/delegati appartenenti alla stessa categoria dei soci. Ciascun candidato può figurare in una sola lista. Le liste vanno presentate al Consiglio di amministrazione entro e non oltre cinque giorni prima da quello fissato per lo svolgimento dell'Assemblea.

In caso di più liste, i seggi vengono ripartiti tra i candidati della lista di ciascuna categoria che abbiano riportato il maggior numero di voti, arrotondando per eccesso.

A sensi dell'art 2, della legge 28 luglio 2016, n.154, in ciascuna delle liste dei candidati al Consiglio di amministrazione, almeno un terzo dei candidati deve appartenere al genere meno rappresentato, a pena di inammissibilità della lista.

Nel caso di mancata presentazione di appartenenti al genere meno rappresentato si procederà all'elezione dei candidati presenti nella lista, previa esplicita verbalizzazione della situazione fattuale di effettiva mancanza candidati eleggibili appartenenti al genere meno rappresentato.

Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano per tre mandati consecutivi a partire dal primo rinnovo del Consiglio di amministrazione.

Qualora nel corso del mandato, vengano a mancare uno o più amministratori, anche per aver accumulato tre assenze consecutive ingiustificate, il Consiglio di amministrazione provvederà a sostituirli mediante nomina per cooptazione nell'ambito della stessa categoria alla quale apparteneva il Consigliere da sostituire, salvo ratifica della successiva assemblea generale.

Agli Amministratori sono applicabili le disposizioni penali previste dalla legge.

Articolo 20 - POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio è investito di tutti i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatte salve le attribuzioni proprie dell'assemblea e le materie a questa riservate dal presente statuto, in particolare:

- a) **elegge il Presidente**, stabilendone i poteri, uno più Vice Presidenti e un Segretario il quale potrà essere scelto al di fuori dei componenti del Consiglio, nel qual caso non avrà diritto al voto;
- b) nomina tra i suoi membri, ove lo ritenga necessario, una Giunta Esecutiva definendone i poteri. La Giunta Esecutiva nella sua composizione dovrà essere nominata secondo criteri di rappresentatività adottati per la nomina del Consiglio di Amministrazione;
- c) nomina, ove lo ritenga necessario, un Direttore definendone poteri e il compenso;
- d) nomina il Comitato tecnico-scientifico, ove lo ritenga necessario, con funzioni consultive determinandone la composizione, la durata ed i compensi;
- e) provvede alla redazione del bilancio consuntivo annuale e della relazione informativa al medesimo;
- f) approva il bilancio preventivo;
- g) delibera sulle domande di ammissione, recesso ed esclusione dal Consorzio;
- h) assume il personale stabilendone le mansioni e l'inquadramento, conferisce incarichi professionali e deliberare sulla istituzione di rapporti di collaborazione;
- i) delibera proposte di disciplina regolamentare;
- j) costituisce commissioni speciali allo scopo di affiancare e di coadiuvare la presidenza e le strutture socie. Dette commissioni non costituiscono organi sociali per cui assumono soltanto funzioni consultive e tecniche di supporto al Consorzio e ai suoi soci;
- k) delibera il riconoscimento del rimborso spese a componenti del Consiglio di Amministrazione e/o a Soci, cui vengono demandati incarichi specifici. Le spese sostenute, per l'assolvimento del mandato, dovranno essere documentate a piè di lista.

Articolo 21 - DURATA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

I Componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili fino ad un massimo di tre mandati consecutivi.

La cessazione degli Amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Consiglio di amministrazione è stato ricostituito.

L'Amministratore, che rinunci al suo ufficio, deve darne comunicazione scritta al Consiglio di amministrazione e al Presidente del Collegio sindacale.

Se nel corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più Amministratori, gli altri provvederanno a sostituirli per cooptazione con deliberazione approvata dal Collegio sindacale, salvo ratifica della successiva assemblea generale

L'Amministratore o gli Amministratori, così nominati, dovranno appartenere alla medesima categoria dell'Amministratore o degli Amministratori sostituiti, e rimarranno in carica sino alla prossima Assemblea, la quale provvederà a confermarli o nominarne altri. Essi scadranno insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Qualora dovesse venire a mancare più della metà dei componenti del Consiglio di amministrazione, dovrà essere convocata senza indugio l'Assemblea dei Consorziati che dovrà provvedere a ricostituire il Consiglio stesso. Gli Amministratori così nominati scadranno con quelli già in carica.

Articolo 22 - INELEGGIBILITA' E DECADENZA

Oltre alle cause di ineleggibilità e di decadenza previste dal Codice Civile, l'Amministratore decade dal suo ufficio quando dovesse tenere comportamenti non compatibili con gli scopi, la disciplina e l'attività del Consorzio, ovvero dovesse - con atti, fatti o per la propria condotta - portare nocumento all'immagine del Consorzio e del prodotto tutelato, o dovesse rendersi responsabile di non lecite attività concorrenziali riferite soprattutto alla commercializzazione di prodotto simile, come "Olio Campania" (I.G.P.), oppure dovesse infrangere i Regolamenti consortili, quali non esaustivamente quelli di produzione, per l'uso dei marchi consortili o altri, ovvero se nel corso dell'esercizio dovesse incorrere in tre infrazioni comportanti l'irrogazione di sanzioni pecuniarie.

Articolo 23 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: CONVOCAZIONI FUNZIONAMENTO

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o, in caso di impedimento, dal Vicepresidente anziano mediante avviso da inviarsi al domicilio di ciascun Consigliere con lettera, pec o con e-mail, almeno sei giorni prima della data fissata per l'adunanza.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri, anche attraverso videoconferenza e/o teleconferenza.

In caso di urgenza sono ammesse anche modalità di avviso smart, ma in questo caso l'adunanza è valida solo con la presenza di tutti i Consiglieri, anche attraverso videoconferenza e/o teleconferenza.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci. Le deliberazioni del Consiglio saranno verbalizzate in apposito libro ed ogni verbale sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario i quali, congiuntamente, potranno rilasciare estratti. Il verbale sarà approvato in apertura della seduta successiva.

Decade dalla carica il consigliere che, senza giustificato motivo, si assenta per tre sedute consecutive del Consiglio.

Se istituita, la Giunta esecutiva opera con le stesse modalità di convocazione e il funzionamento previste per il Consiglio di Amministrazione. In caso di urgenza la Giunta può essere convocata dal Presidente anche con un minimo preavviso di tre giorni.

Articolo 24 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: IL PRESIDENTE

Il Presidente rappresenta il Consorzio ed in tale qualità sta in giudizio e compie tutti gli atti giudiziali e stragiudiziali nell'interesse dell'Ente. A lui spetta la firma sociale.

Il Presidente convoca e presiede le assemblee consortili ed il Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente può delegare temporaneamente tutte o parte delle proprie attribuzioni al Vicepresidente da lui scelto, separatamente o congiuntamente, su autorizzazione del Consiglio. Il Vicepresidente svolge le funzioni del Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

Articolo 25 - ORGANO DI CONTROLLO

L'Assemblea Generale nomina il Collegio Sindacale composto da tre Sindaci effettivi e da due supplenti, iscritti all'Albo dei revisori legali, attribuendo agli stessi anche i poteri di revisione. L'assemblea generale nomina il Presidente del Collegio Sindacale.

In alternativa l'Assemblea può nominare un Sindaco unico con poteri di revisione anch'esso iscritto all'Albo dei revisori legali.

Il Collegio Sindacale, o il Sindaco unico, ha le attribuzioni ed i doveri previsti dal Codice Civile. Controlla la gestione sociale, vigila sull'osservanza delle leggi e dello Statuto, accerta l'esattezza delle scritture e del bilancio. L'organo di controllo dura in carica per un triennio e ha diritto ad un compenso che dovrà essere determinato dall'Assemblea Generale al momento della nomina. Possono essere eletti nella carica di Sindaco anche i non Soci.

Articolo 26 - COLLEGIO ARBITRALE

~~Le controversie che dovessero insorgere tra i Soci ovvero tra i Soci e il Consorzio, che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, e tutte le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci, ovvero nei loro confronti, o che abbiano per oggetto la validità di delibere assembleari, potranno essere decise da un collegio arbitrale composto da tre membri tutti nominati dal Presidente del Tribunale ove è la sede legale del Consorzio. Gli arbitri giudicheranno in modo irrituale, senza formalità di procedura. Il collegio Arbitrale dovrà pronunciare il proprio lodo amichevole irrituale entro 90 gg. dalla sua costituzione.~~

~~Provvederà inoltre alla determinazione delle spese e dei compensi spettanti agli arbitri.~~

~~È sempre fatta salva la possibilità di adire l'autorità giudiziaria ordinaria.~~

Articolo 27 - BILANCIO

Il bilancio del consorzio deve essere approvato entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale fatta salva la possibilità di un maggiore termine di 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale nei limiti e alle condizioni del comma 2) dell'art. 2364 del Codice Civile. Deve essere redatto secondo le norme dettate dall'art. 2423 e seguenti del Codice Civile e secondo le norme specifiche che disciplinano i consorzi.

Il bilancio deve essere sottoposto all'esame dell'Organo di controllo, che redigerà la relazione di propria competenza.

Il bilancio, la relazione del Consiglio di Amministrazione, la relazione dell'organo di controllo e gli allegati devono essere messi a disposizione dei Soci presso la sede sociale nei 20 giorni precedenti la data di convocazione dell'Assemblea.

Il patrimonio sociale è costituito: dal fondo consortile, formato dalle quote di ammissione; dalle riserve; da tutti gli immobili, i mobili, e da tutti i valori che pervengono al Consorzio.

Le entrate del Consorzio sono costituite dalle contribuzioni annuali e dalle altre somme provenienti dai soci, determinate nelle modalità previste presente statuto, dagli importi delle sanzioni irrogate ai soci e da qualunque altro tipo di proventi erogati, anche da terzi, ivi compresi enti pubblici o privati.

Eventuali avanzi di gestione, non avendo il Consorzio scopo di lucro, vanno utilizzati a diminuzione delle spese di gestione preventivate per l'esercizio successivo o assegnati al fondo di riserva.

L'Assemblea potrà stabilire di effettuare eventuali accantonamenti in appositi fondi a copertura di eventuali sopravvenienze passive o di spese di carattere straordinario ed imprevisto e, comunque, per migliore e più vasta attuazione degli scopi previsti dall'art.2 del presente statuto.

L'esercizio consortile inizia il primo gennaio e termina col 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 28 - SCIoglimento

Qualora venga deciso lo scioglimento del Consorzio, l'assemblea nominerà un liquidatore per provvedere tutte le necessarie formalità ed operazioni. Il patrimonio residuo verrà utilizzato per iniziative atte alla valorizzazione dell'“Olio Campania” IGP.

Articolo 29 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto nel presente statuto valgono le norme di legge in materia di Consorzi.

~~I comparenti mi esonerano dalla lettura dell'allegato.~~

~~Di questo atto ho dato lettura ai comparenti i quali, da me interpellati, lo dichiarano conforme alla loro volontà.~~

~~Scritto a macchina da persona di mia fiducia su nove fogli per pagine trentaquattro e fin qui della trentacinquesima e completato da me notaio.~~

ALLEGATO A

Categoria olivicoltori	Voti aggiuntivi	Categoria molitori	Voti aggiuntivi	Categoria imbottiglieratori	Voti aggiuntivi
Kg olive certificate o		Kg olio certificato o		Kg olio certificato o	

controllate/totale olive certificate		controllato/totale olio certificato		controllato/totale olio certificato	
da > 0 a ≤ 1%	1	da > 0 a ≤ 1%	1	da > 0 a ≤ 1%	1
da > 1 a ≤ 2%	2	da > 1 a ≤ 2%	2	da > 1 a ≤ 2%	2
da > 2 a ≤ 3%	3	da > 2 a ≤ 3%	3	da > 2 a ≤ 3%	3
da > 3 a ≤ 4%	4	da > 3 a ≤ 4%	4	da > 3 a ≤ 4%	4
> 4%	5	> 4%	5	> 4%	5